



# **COMUNE DI DISO**

Provincia di Lecce

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

## INDICE

- Articolo 1** - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2** - Definizioni
- Articolo 3** - Classificazione dei rifiuti
- Articolo 4** - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi
- Articolo 5** - Principi generali e organizzazione del servizio di igiene urbana
- Articolo 6** - Finalità e modalità del servizio di raccolta differenziata
- Articolo 7** - Raccolta differenziata delle frazioni cartacee (carta e cartone)
- Articolo 8** - Raccolta differenziata degli imballaggi di plastica
- Articolo 9** - Raccolta differenziata del vetro
- Articolo 10** - Raccolta dei rifiuti di imballaggi metallici
- Articolo 11** - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Articolo 12** - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Articolo 13** - Autocompostaggio
- Articolo 14** - Rifiuti ingombranti
- Articolo 15** - Rifiuti inerti
- Articolo 16** - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE
- Articolo 17** - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale
- Articolo 18** - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo
- Articolo 19** - Contenitori portarifiuti
- Articolo 20** - Volantinaggio
- Articolo 21** - Mercati
- Articolo 22** - Manifestazioni pubbliche
- Articolo 23** - Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali
- Articolo 24** - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti
- Articolo 25** - Cantieri su aree pubbliche
- Articolo 26** - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti
- Articolo 27** - Terreni non utilizzati
- Articolo 28** - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Articolo 29** - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti
- Articolo 30** - Informazione
- Articolo 31** - Vigilanza
- Articolo 32** - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili
- Articolo 33** - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni
- Articolo 34** - Sistema sanzionatorio
- Articolo 35** - Entrata in vigore

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina riguardante la gestione dei rifiuti nel territorio comunale, con particolare riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.
2. Il presente regolamento ha inoltre la finalità di disciplinare la raccolta differenziata.

### **Articolo 2 - Definizioni**

---

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/15 di cui costituisce 'allegato A'*

*In vigore dal 16 settembre 2015*

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per gestione di rifiuti urbani si intendono le attività di:

- a) CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- b) RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare: le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti;
- c) RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita atte a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee;
- d) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche compresi giardini, parchi e aree cimiteriali o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi;
- e) CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- f) RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- g) TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- i) SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

### **Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai fini del presente Regolamento sono classificati come rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo articolo 7;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);
- g) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quali come prodotto.

2. Tra i rifiuti urbani, si intendono:

- rifiuti ingombranti: i rifiuti di beni di consumo durevoli, di arredamento di impiego domestico, di uso comune (quali ad esempio elettrodomestici, articoli di arredamento, ecc.), provenienti da fabbricati di cui al punto a) del precedente comma, non suscettibili di essere raccolti con le modalità adottate per la raccolta dei rifiuti urbani ordinari a causa delle loro dimensioni;
- rifiuti urbani pericolosi: quelli così classificati dalle disposizioni comunitarie e nazionali, provenienti dalle attività di cui all'Art.184, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) ad esclusione dei rifiuti domestici;
- rifiuti urbani misti: sono i rifiuti urbani come definiti al precedente comma 1, costituiti da più frazioni merceologiche.

#### **Articolo 4 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi**

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali.
2. Inoltre, nel rispetto dei criteri di qualità e quantità succitati, sono individuati i seguenti criteri per l'assimilazione dei rifiuti:
  - gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità succitati siano considerati assimilati ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata;
  - sono considerati assimilati agli urbani i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari sottoposti alle operazioni di lavaggio ed alle procedure di conferimento previste dalle disposizioni tecniche e procedurali della D.G.R. n. 26-25685 del 19 ottobre 1998.
3. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi, derivanti da attività agricole, o comunque derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato anche se svolte su superficie costituenti accessorio o pertinenza di superficie soggetta a tassa, qualora la superficie non superi oltre tre volte la superficie soggetta a tassa o che comunque tale superficie non contenga piante la cui potatura abbia un volume tale da richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto.  
Ad eccezione di quanto suindicato ed in deroga ai criteri quantitativi succitati, sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.

#### **Articolo 5- Principi generali e organizzazione del servizio di igiene urbana**

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

---

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/15 di cui costituisce 'allegato A'*

*In vigore dal 16 settembre 2015*

I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardare la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti provenienti da odori o rumori, che disturbino la quiete pubblica;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque per ridurre il loro impatto quali - quantitativo sull'ambiente

I servizi sono garantiti su tutto il territorio comunale.

#### **Articolo 6 - Finalità e modalità del servizio di raccolta differenziata**

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

2. La raccolta viene effettuata col sistema di raccolta differenziata domiciliare porta a porta, secondo il seguente calendario:

- **rifiuto indifferenziato: martedì, giovedì e sabato;**
- **vetro, barattolame e metalli leggeri: lunedì;**
- **carta e cartone e imballaggi carta/cartone: mercoledì;**
- **imballaggi in plastica: venerdì;**
- **frazione ingombrante e RAEE: il servizio prevede un turno di raccolta settimanale, previa prenotazione telefonica dell'utente o segnalazione da parte degli uffici comunali. Il servizio riguarda le utenze domestiche e le utenze non domestiche. I materiali da raccogliere dovranno essere posizionati sul marciapiede in prossimità dell'utenza produttrice del rifiuto. Il servizio di raccolta verrà effettuato per tutte le utenze domestiche e non domestiche ricadenti nel perimetro urbano ed in area non urbana**

- **Raccolta e trasporto dei RSU provenienti da aree cimiteriali** sarà svolto con le modalità e gli standard di qualità individuati per il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati e differenziati. Le operazioni di vuotatura dei contenitori per rifiuti indifferenziati e differenziati avranno la medesima frequenza prevista per tali tipologie di rifiuti. Le altre tipologie di rifiuti saranno ritirate con il servizio ritiro rifiuti ingombranti e con lo specifico servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti cimiteriali da esumazioni ed estumulazioni;
  - **pile e farmaci:** raccolta selettiva effettuata con n.1 intervento al mese a mezzo di idonei contenitori.
3. Il servizio di ogni frazione di rifiuto riguarda le utenze domestiche e le utenze non domestiche. I rifiuti saranno conferiti dalle utenze domestiche negli appositi contenitori da 40 l in loro dotazione, dalle utenze non domestiche nell'apposito contenitore da 120/360 l, dalle ore 20.00 alle 03.00 del mattino nei mesi da ottobre a maggio ed entro le ore 24.00 nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, nel rispetto della quiete pubblica notturna.
  4. Le utenze domestiche dovranno conservare gli appositi contenitori nelle proprie abitazioni e depositarli vicino alla propria abitazione nei giorni di raccolta stabiliti.
  5. Le utenze non domestiche dovranno conservare gli appositi contenitori in spazi idonei di loro proprietà al fine di non arrecare degrado all'ambiente o inconvenienti alla popolazione derivanti da cattivi odori e rumore soprattutto durante le ore notturne.
  6. I contenitori non dovranno essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione Comunale.
  7. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n.152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche).
  8. La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo. In questi casi, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione Comunale e qualora risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati e previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che disporrà le modalità con cui i contenitori dovranno essere depositati.

9. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

#### **Articolo. 7- Raccolta differenziata delle frazioni cartacee (carta e cartone)**

1. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
  - b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
  - c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.
2. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) la carta patinata e plastificata;
  - b) la carta oleata;
  - c) la carta copiativa;
  - d) la carta chimica;
  - e) la carta stagnola;
  - f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.
4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

#### **Articolo 8 - Raccolta differenziata degli imballaggi di plastica**

1. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:
  - a) bottiglie dell'acqua minerale;
  - b) bottiglie di bibite;
  - c) bottiglie per olio da cucina;
  - d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
  - e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
  - f) flaconi di sapone liquido;
  - g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
  - h) vaschette per alimenti;
  - i) sacchetti della spesa;
  - j) sacchetti per congelatore;
  - k) retine per frutta e verdura;
  - l) confezioni sagomate per le uova;
  - m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;

- n) reggette per pacchi;
  - o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*; pellicole in plastica per imballaggi.
2. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
  3. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

#### **Articolo 9 - Raccolta differenziata del vetro**

1. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) bottiglie;
  - b) barattoli per alimenti;
  - c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
  - d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.
2. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
  - b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
  - c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.
3. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o di oggetti di vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

#### **Articolo 10- Raccolta dei rifiuti di imballaggi metallici**

1. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi metallici riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - imballaggi in genere di alluminio e/ acciaio;
  - imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di oggetti diversi dagli imballaggi metallici e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

#### **Articolo 11 - Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti**

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate convenzioni con i soggetti individuati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.
3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) indumenti usati;



- b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
- c) scarpe;
- d) coperte.

### **Articolo 12 - Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali**

1. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
  - a) sfalcio dei prati;
  - b) foglie e fiori;
  - c) ramaglie da patate;
  - d) resti di alberi e piante;
  - e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.
2. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

### **Articolo 13 - Autocompostaggio**

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.
2. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali (frazione verde).
3. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:
  - a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
  - b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.
4. Possono essere compostati i seguenti materiali:
  - a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the privi di fermagli metallici, gusci di uova);
  - b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
  - c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato.
  - d) cenere di combustione da scarti vegetali.
5. E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio, di avanzi di cibo di origine animale e di lettiere biodegradabili di animali domestici.
6. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto, giardino) possono utilizzare compostiere, cumuli, buche, casse di compostaggio o altre tecniche idonee. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.

7. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, dev'essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa e priva di ristagni d'acqua, e il relativo processo deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro.

8. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dalle abitazioni site sugli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell' ammasso di materiale.

#### **Articolo 14 - Rifiuti ingombranti**

1. I rifiuti ingombranti, di norma possono essere:

- ✓ ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;
- ✓ consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n.152/2006.

2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 152/2006, ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici, nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

#### **Articolo 15 - Rifiuti inerti**

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.

#### **Articolo 16 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE**

1. La disciplina della gestione dei RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è data dal D. Lgs. 25 luglio 2005, n.151 e s. m. e i. e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n.152/2006 e s. m. e i.

### **Articolo 17 - Rifiuti provenienti da attività cimiteriale**

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".
2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.
4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D. Lgs n.152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.
5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.
6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.
7. Ove i servizi logistici della necropoli cittadina siano affidati a soggetti privati e il contratto di servizio specifico preveda anche gli oneri per la gestione dei rifiuti prodotti nell'area cimiteriale, allo stesso gestore di tali servizi è fatto obbligo di rendicontare le attività di smaltimento al Comune.

### **Articolo 18 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo**

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dallo spazio occupato.
2. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
4. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il

tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti.

### **Articolo 19 - Contenitori portarifiuti**

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico sopra indicate il gestore del servizio provvede ad installare appositi contenitori portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

2. I contenitori portarifiuti devono, sul piano tipologico, avere l'avallo dell'Amministrazione Comunale e su di essi è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate dall'Amministrazione.

3. Tali contenitori sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate, pertanto in essi non devono essere conferite altre tipologie di rifiuti.

4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, i cestelli di cui al comma 4., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

### **Articolo 20- Volantinaggio**

1. È vietato lanciare e collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

2. È vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

3. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con *dehors*, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

### **Articolo 21 - Mercati**

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini si conformano ai principi generali enunciati nel presente Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento

e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica di ogni singolo mercato.

2. Gli operatori dei mercati cittadini devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio per ciascun mercato preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondo i principi generali di cui al comma 1 e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti comunali relativi ai mercati.

3. Al termine dell'attività di vendita, gli operatori dei mercati devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate al gestore del servizio.

### **Articolo 22 - Manifestazioni pubbliche**

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di carattere sportivo, culturale o altrimenti motivate, su strade, piazze o altre aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

### **Articolo 23- Conferimenti e raccolta dei rifiuti animali**

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti urbani o in appositi contenitori specifici, ove collocati a cura del gestore del servizio, come da regolamento comunale.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque assicurare la rimozione delle deiezioni dai portici, dai marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

### **Articolo 24 - Carico, scarico merci e materiali ed affissione manifesti**

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.

2. In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal gestore del servizio ed i costi dell'intervento ricadranno a carico dei responsabili inadempienti.

### **Articolo 25 - Cantieri su aree pubbliche**

1. Chi effettua attività e istituisce cantieri relativi alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e opere in genere con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo contenendo inoltre lo spargimento di polveri sulla viabilità circostante l'area interessata, rimuovendole se necessario.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi natura.

#### **Articolo 26 - Luna park, circhi e spettacoli viaggianti**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti con riferimento ai rifiuti propriamente detti ai sensi delle vigenti norme in materia, e alle materie fecali e ai liquami animali; tali modalità devono essere stabilite sia in funzione dell'afflusso di pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alla installazione del luna park.
3. In particolare in tale clausola saranno presenti gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica, derivanti dal consumo degli spettatori, oltre che degli operatori.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

#### **Articolo 27 - Terreni non utilizzati**

1. I proprietari di terreni non utilizzati, e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

#### **Articolo 28 - Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi**

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.

4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

#### **Articolo 29 - Scarico abusivo, interventi d'urgenza, ordinanze contingibili ed urgenti**

1. In caso di scarico abusivo di rifiuti su aree private, anche a opera di terzi e/o ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità del terreno, è obbligato alla pulizia, al ripristino delle condizioni originarie dell'area ed all'asporto alla raccolta e allo smaltimento a norma di legge dei rifiuti abusivamente immessi.

2. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e/o possessore a provvedere alla bonifica.

3. Nel caso in cui questi non adempia all'ordinanza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o possessore o soggetto responsabile dell'abbandono.

4. Ove gli Organi tecnici di vigilanza della A.S.L. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, l'Amministrazione Comunale è tenuta all'intervento di emergenza, salvi i poteri di rivalsa.

5. Per la prestazione di tale attività il Sindaco può altresì disporre il contributo operativo di personale e mezzi operativi degli uffici tecnici del Comune e/o del gestore dei servizi di raccolta.

6. In considerazione del disposto di cui all'Art.191 del D. Lgs. n.152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

#### **Articolo 30 - Informazione**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, il gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:

- a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;

- a realizzare campagne pubblicitarie e di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate ed in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
- ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico;
- a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
- a stampare scritte o immagini chiare da applicare sui contenitori per la raccolta per agevolare il corretto conferimento dei materiali.

2. Al fine di garantire la realizzazione delle finalità espresse negli articoli 3, 4, 5 del presente Regolamento e per garantire una corretta e dovuta informazione a tutti gli utenti, la Città di Busca si impegna a sviluppare una costante attività di sensibilizzazione sulle questioni inerenti i rifiuti e la loro produzione, tale da garantire il raggiungimento di ogni utenza.

### **Articolo 31 - Vigilanza**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge, al personale di altri enti, preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

### **Articolo 32 - Iniziative e interventi relativi ai servizi nei confronti dei disabili**

1. Il comune di Diso studia e realizza, sulla base di programmi di verifica delle esigenze dei disabili in relazione ai servizi di gestione dei rifiuti, soluzioni modificative ed integrative dei servizi stessi.

2. Il gestore dei servizi sulla base dei risultati dei programmi realizzati dall'Amministrazione Comunale adotta le soluzioni organizzative e di informazione e sensibilizzazione idonee al soddisfacimento delle esigenze dei disabili individuate.

### **Articolo 33 - Osservanza dei regolamenti comunali e di altre disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei Regolamenti Comunali che contrastino con le norme del presente Regolamento o che risultino con esse incompatibili.



Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali di Igiene e Polizia Urbana, nonché le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

### **Articolo 34 - Sistema sanzionatorio**

**1.** Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti individuati dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

**2.** In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs n. 152/2006.

**3.** Le violazioni sotto elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.Lgs. n.267/2000, ovvero p.m.r. diverso come fissato dal Comune ex art.6 bis del D.L. 23/03/2008 nr. 92 convertito con modificazioni nella legge 24/07/2008 nr. 125, che deroga alle previsioni dell'art. 16 comma 1 della legge 689/81).

**4.** Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della Legge n.689/1981.

<b>Violazioni</b>	<b>Minimo (euro)</b>	<b>Massimo (euro)</b>	<b>p.m.r. ammesso (*) (euro)</b>
Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato	50	500	100
Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata (umido, carta, plastica, vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. conferimento della frazione organica nel contenitore/sacco destinato a ricevere la frazione indifferenziata)	50	500	100
Conferimento di una frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a ricevere un'altra frazione	25	500	50

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/15 di cui costituisce 'allegato A'*

*In vigore dal 16 settembre 2015*

merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata (es. conferimento della frazione organica nel contenitore destinato a ricevere la carta)			
Mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta differenziata (mastelli, contenitori)	50	500	100
Mancato utilizzo delle attrezzature (sacchi/mastelli/contenitori) consegnate dal gestore del servizio ovvero utilizzo di attrezzature diverse da quelle consegnate	50	500	100
Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal gestore per la raccolta differenziata dei rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): - mancata chiusura del coperchio dei mastelli/contenitori ovvero mancata chiusura dei sacchi al momento dell'esposizione sulla pubblica via - utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata utenza da parte di utenze estranee alla stessa; - Utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui sono destinati; - mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine del periodo di utilizzo; - mancata apposizione, da parte della singola utenza, del codice identificativo adesivo sui contenitori consegnati dal gestore del servizio - alterazione/contraffazione dei codici identificativi delle singole utenze	25	500	50
Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	50	500	100
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: - consegna attrezzature da parte del gestore del servizio - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche	50	500	100
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini porta rifiuti stradali	50	500	100

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/15 di cui costituisce 'allegato A'

In vigore dal 16 settembre 2015

Conferimento nei contenitori destinati alla raccolta differenziata o nei cestini porta rifiuti stradali di: - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - rifiuti liquidi e fanghi - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi - rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni - rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile - rifiuti di imballaggi secondari e terziari - rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione	50	500	100
Mancato rispetto dei criteri qualitativi/quantitativi relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	100	500	167
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario	50	500	100
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente a: - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - raccolta dei rifiuti ingombranti; - raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	100	500	167
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	50	500	100
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	50	500	100
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti presso il Centro Comunale di raccolta o l'area ecologica comunale	50	500	100
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali	50	500	100
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	50	500	100
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	50	500	100
Mancato rispetto delle modalità di conferimento	50	500	100

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/15 di cui costituisce 'allegato A'

In vigore dal 16 settembre 2015

differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato			
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate per: - esercizi commerciali - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni - spettacoli itineranti - soste temporanee - carico e scarico merci - cantieri	50	500	100
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	50	500	100
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	50	500	100

\* **pagamento in misura ridotta** (pari ad € 50 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n.267/2000 ovvero pagamento in misura ridotta diverso ai sensi dell'art. 16, comma 1, della Legge n.689/81) fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 6bis del D.L. 23/03/2008 n.92, convertito con modificazioni nella Legge del 24/07/2008 n.125.

### **Articolo 35 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 124 del TUEL D.Lgs. n.267/2000 e dell'Art.10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione approvativa all'Albo Pretorio *online* del Comune.